Dott. Ing. Massimo Missaglia

 $Sede\ Legale:\ Via\ E.\ Toti,\ n.29-20900\ Monza\ (MB)$ Sede op: Viale delle Industrie, n.2-20865\ Usmate\ Velate\ (MB)

P.IVA: 10502000960

Tel:+39 039617568 - Tel:+39 0396076826

Email: info@ingmissaglia.it Web: www.ingmissaglia.it



Contribution of the personal o

Committente

Comune di Pogliano Milanese

Indirizzo committente

Piazza Volontari Avis Aido, 6 - 20010 Pogliano Milanese (MI) - IT

Edificio

Scuola Primaria Statale Don Lorenzo Milani

Indirizzo edificio

Via Garibaldi angolo Via Dante - 20010 Pogliano Milanese (MI) - IT

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Oggetto progettazione

Progetto impianti tecnologici

Descrizione articolata

Riqualificazione della centrale termica a servizio della Scuola Primaria

da:		Dott.	Ing. M. Missaglia	Rif. commessa:	SM240625	
Verificato da: Dott. Ing. M. Missaglia				Stato di progetto:	Progetto esecutivo	
Approvazione da:		Dott. Ing. M. Missaglia		In data:	15/07/2024	
Revisioni, Timbro e firma				Riferimento documento:		
RED	VISTO	APPR.	DATA	DESCRIZIONE		
M.M.	M.M.	M.M.	15/07/2024	Prima emissione pro	getto esecutivo	
	o da: zione da: i, Timbro e f RED	zione da: i, Timbro e firma RED VISTO	zione da: Dott. zione da: i, Timbro e firma RED VISTO APPR.	Dott. Ing. M. Missaglia zione da: Dott. Ing. M. Missaglia i, Timbro e firma RED VISTO APPR. DATA	Dott. Ing. M. Missaglia Zione da: Dott. Ing. M. Missaglia In data: Riferimento documento: RED VISTO APPR. DATA DESCRIZIONE	

CSA100.R0

RIFERIMENTO FILE: 0219-24_CSA_rev00

La MISSAGLIA ASSOCIATI SRL applica ai dati sensibili la normativa GDPR vigente. DISCLAIMER: Le informazioni contenute in questo messeggio sono confidenziali, possono essere protette da leggi localie devono essere utilizzate esclusivamente dal destinatario. La pubblicazione, Publica del Associatori del



Sede Legale: Via E. Toti, n.29 – 20900 Monza (MB) Sede op: Viale delle Industrie, n.2 – 20865 Usmate Velate (MB) P.IVA: 10502000960 Tel:+39 039617568 - Tel:+39 0396076826 Email: info@ingmissaglia.it

Web: www.ingmissaglia.it

NOTA DI RISERVATEZZA

Questo documento e ogni suo allegato contengono informazioni strettamente riservate e in ogni caso destinate unicamente ai soggetti indicati in indirizzo. La conservazione, la divulgazione, la copia (anche parziale) o qualsiasi altra modalità di utilizzo di questa documentazione da parte di soggetti diversi dai destinatari, se non espressamente autorizzate, sono severamente proibite e perseguibili a norma di legge. Se avete ricevuto questo documento per errore, per favore rinviatela al mittente e cancellate l'originale dai vostri sistemi. Questo documento non puo' essere considerato esente da errori o virus.

DISCLAIMER

This document, including any attachment, may contain privileged and strictly confidential information for the named recipient(s) only. Any review, use, distribution or disclosure by others is strictly prohibited and may be unlawful. If you are not the intended recipient (or authorized to receive for the recipient) please notify the sender immediately by return e-mail and delete the documents from your systems. This document cannot be assumed to be error or virus free.



Sede Legale: Via E. Toti, n.29 – 20900 Monza (MB)
Sede op: Viale delle Industrie, n.2 – 20865 Usmate Velate (MB)
P.IVA: 10502000960
Tel:+39 039617568 - Tel:+39 0396076826
Email: info@ingmissaglia.it
Web: www.ingmissaglia.it

II progettista

Dott. Ing. Massimo Missaglia

Viale delle Industrie, 2 – 20865 Usmate Velate (MB) – IT

Dott. Ing. Massimo Missaglia

Redatto da: M.M.	Capitolato Speciale d'Appalto	Pag. 2 a 2			
Approvato da: M.M.	Progetto impianti tecnologici	Rev. R0			
Riferimento file: 0219-24_CSA_rev00					

Sommario

TITOLO PI	RIMO - PARTE AMMINISTRATIVA,	3
CAPO I	NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	3
art. 1. C	GGETTO DELL'APPALTO E DEFINIZIONI	3
art. 2. A	MMONTARE DELL'APPALTO E IMPORTO DEL CONTRATTO	6
art. 3. N	MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	7
art. 4.	CATEGORIE DEI LAVORI - CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI	9
art. 5.	Omissis	11
art. 6. D	ESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI	11
CAPO II	DISCIPLINA CONTRATTUALE	13
art. 7.	NTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	13
art. 8. D	OCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	14
art. 9. D	DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	15
art. 10.	MODIFICHE DELL'OPERATORE ECONOMICO ESECUTORE	16
art. 11.	RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE	16
art. 12.	NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE	17
art. 13.	CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI	17
CAPO III	TERMINI PER L'ESECUZIONE	18
art. 14.	CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI	18
art. 15.	TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	19
art. 16.	PROROGHE	19
art. 17.	SOSPENSIONI ORDINATE DALLA DL	20
art. 18.	SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP	21
art. 19.	PENALI IN CASO DI RITARDO	21
art. 20.	PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E PIANO DI QUALITÀ	23
art. 21.	INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	24
art. 22.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	25
CAPO IV	CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	26
art. 23.	LAVORI A CORPO	26
art. 24.	EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA	
art. 25.	VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÉ D'OPERA	27
CAPO V	DISCIPLINA ECONOMICA	27
art. 26.	ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	27
art. 27.	PAGAMENTI IN ACCONTO	27
art. 28.	PAGAMENTI A SALDO	28
art. 29.	FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI	29
art. 30.	RITARDO NEI PAGAMENTI DELLE RATE DI ACCONTO E DELLA RATA DI SALDO	30
art. 31.	MODIFICA DEL CONTRATTO E REVISIONE PREZZI	31
art. 32.	ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI	31
art. 33.	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	31
CAPO VI	GARANZIE E ASSICURAZIONI	32
art. 34.	GARANZIA PROVVISORIA	32
art. 35.	GARANZIA DEFINITIVA	32
art. 36.	RIDUZIONE DELLE GARANZIE	
CAPO VII	DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	34
art. 37.	VARIAZIONE DEI LAVORI	
art. 38.	VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI	
art. 39.	PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI	
CAPO VIII		
art. 40.	ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA	
art. 41.	NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA IN CANTIERE	37

art. 42.	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)	38
art. 43.	MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	38
art. 44.	PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)	39
art. 45.	OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	40
CAPO IX	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	41
art. 46.	SUBAPPALTO	41
art. 47.	RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	44
art. 48.	PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	44
CAPO X	CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	46
art. 49.	ACCORDO BONARIO	46
art. 50.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	47
art. 51.	CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	47
art. 52.	DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)	49
art. 53.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
CAPO XI	DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	50
art. 54.	ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE	50
art. 55.	DOCUMENTAZIONE DI FINE LAVORI	50
art. 56.	APPROVAZIONE DEI MATERIALI	52
art. 57.	TERMINI PER IL COLLAUDO O PER ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE	53
art. 58.	PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	54
CAPO XII	NORME FINALI	
art. 59.	ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	55
art. 60.	CRITERI AMBIENTALI MINIMI (D.M. 30 giugno 2022 e s.m.i.) - REQUISITI MINIMI GARANTITI	
DALL'APP	ALTATORE	60
art. 61.	CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI	61
art. 62.	REQUISITI PER OPERATORI ECONOMICI	62
art. 63.	DIFESA AMBIENTALE	62
art. 64.	PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE	62
art. 65.	UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI	63
art. 66.	TERRE E ROCCE DI SCAVO	63
art. 67.	CUSTODIA DEL CANTIERE	63
art. 68.	CARTELLO DI CANTIERE	63
EVENTUA	LE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO	64
art. 69.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	64
art. 70.	DISCIPLINA ANTIMAFIA	65
art. 71.	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	66
art 72	TITOLO SECONDO - PARTE TECNICA	67

TITOLO PRIMO - PARTE AMMINISTRATIVA, CAPO I NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO E DEFINIZIONI

- 1. Ai sensi dell'articolo 1 e 44 del Codice degli appalti, l'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui comma 2, mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera ovvero conformi ai criteri ambientali minimi di cui al decreto Ministero della Transizione Ecologica n° 256 del 23 giugno 2022.
- 2. l'appalto ha per oggetto tutti i lavori, le opere le somministrazioni, le forniture complementari le prestazioni di manodopera, la fornitura e il collocamento in opera dei materiali, degli impianti e dei manufatti occorrenti secondo le prescrizioni stabilite dal presente capitolato speciale ed alle relazioni di progetto nonché secondo le indicazioni desumibili dagli allegati elaborati grafici e dalle altre documentazioni tecniche di progetto con riguardo anche particolari costruttivi compresi nei lavori di Riqualificazione della centrale termica a servizio della Scuola Primaria Statale Don Lorenzo Milani Via Garibaldi angolo Via Dante 20010 Pogliano Milanese (MI).
- 3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
- 4. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
- 5. I lavori saranno eseguiti con le finalità e le modalità riportate nell'allegata relazione generale e specialistica. I lavori previsti dal progetto sono elencati e sommariamente descritti **all'art. 6**.
- 6. Nel rapporto negoziale sono vincolanti tra le parti le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nello Schema di contratto e quelle del Capitolato Generale d'appalto vigenti.
- 7. Al termine dei lavori previsti, le aree oggetto di intervento, dovranno essere consegnate all'Amministrazione appaltante finite a regola d'arte in ogni loro parte, dovranno risultare atte allo scopo e al tipo di utilizzo cui sono destinate e pienamente rispondenti alle norme vigenti ad essi applicabili, più volte richiamate nella relazione generale, nella relazione specialistica e nel Titolo Secondo del presente Capitolato Speciale; nell'appalto s'intendono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per raggiungere tali finalità e per dare i lavori compiuti, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal

- progetto esecutivo con i relativi allegati.
- 8. Fanno inoltre parte dell'appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell'art. 15 Misure generali di tutela del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
- 9. Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all'Appaltatore di valutare l'oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell'Appalto anche quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere. Nessuna eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore per proprie errate interpretazioni dei disegni o delle disposizioni ricevute oppure per propria insufficiente presa di conoscenza delle condizioni locali o in riferimento alle condizioni attuali delle strutture e degli impianti esistenti.
- 10. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile. Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato trova applicazione integralmente l'allegato II.14 di cui all'articolo 104 comma 5 del D.lgs 36/2026.
- 11. L'appaltatore con la firma del presente atto dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza degli elaborati progettuali e dei relativi allegati e di aver tenuto conto nella propria offerta di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, le provviste e gli oneri e di tutte le quantità necessarie per portare il lavoro a compimento e di aver valutato congrui i relativi prezzi.
- 12. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 68, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice Unico di Progetto (CUP)	

- 13. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni relative ai provvedimenti normativi:
- a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici);
- b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alla Parte II, Titolo II, Capo I (Progettazione), Titolo III (Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori), Titolo X (Collaudo dei lavori) e all'Allegato A, quest'ultimo solo in quanto compatibile con l'allegato A al d.m. n. 248 del 2016 di cui alla successiva lettera d);
- c) d.m. n. 248 del 2016: il decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti 10 novembre 2016, n. 248 (Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 104, comma 11, del Codice dei Contratti);
- d) **Capitolato generale**: il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;

- e) **Decreto n. 81 del 2008**: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:
- f) **D.L. n°32 del 18/04/2019** "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici", noto come Sblocca-Cantieri";
- g) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende l'Amministrazione aggiudicatrice, l'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato e qualificato ai sensi dell'allegato II.4 del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto;
- h) **Appaltatore**: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato come da art. 65 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
- i) RUP: Responsabile unico di progetto di cui all'art. 15 del Codice dei contratti;
- j) DL: l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 114, comma 2 del Codice dei contratti e integrato, se del caso, dai direttori operativi e assistenti di cantiere, di cui al medesimo comma del Codice dei contratti e come previsto dall'allegato;
- k) II.14 al Codice dei contratti;
- I) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'allegato II.10 al Codice dei contratti;
- m) SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 100, comma 4, del Codice dei contratti, dell'allegato II.12 al Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;
- n) **PSC**: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
- o) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;
- p) Costo della manodopera (anche CM): il costo cumulato della manodopera (detto anche costo del personale impiegato), individuato come costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 108, comma 9, e 110, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, definito nelle apposite tabelle approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in attuazione dell'articolo 41, comma 13, del Codice dei contratti;
- q) Oneri di sicurezza aziendali (anche OSA): gli oneri che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti nel

- Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 108, comma 9, e 110, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- r) Costi di sicurezza (anche CSC): i costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui agli articoli 23, comma 16, ultimo periodo, e 97, comma 6, secondo periodo, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I. n. 212 del 12 settembre 2014);
- s) CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;
- t) Relazione CAM: Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione CAM di cui al decreto Ministero della Transizione Ecologica n° 256 del 23 giugno 2022, in cui il progettista indica, per ogni criterio, le scelte progettuali inerenti le modalità di applicazione, integrazione di materiali, componenti e tecnologie adottati, l'elenco degli elaborati grafici, schemi, tabelle di calcolo, elenchi ecc. nei quali sia evidenziato lo stato ante operam, gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post operam e che evidenzi il rispetto dei criteri ambientali minimi e indica i mezzi di prova che l'esecutore dei lavori dovrà presentare alla direzione lavori.
- u) Documentazione di gara: si intendono il Bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati.

art. 2. AMMONTARE DELL'APPALTO E IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo dei lavori compreso nell'appalto, così come indicato dall'art. 41 comma 14 del DL 36/2023, è suddiviso come di seguito indicato:

		Importi totali
		in euro
1	Importo esecuzione lavoro a corpo soggetto a ribasso	89.177,35
2	Importo manodopera non soggetta a ribasso	8.458,51
3	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso	999,48
	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO	98.635,34

Ai fini della determinazione degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 100 comma 4 del D.lgs 36/23 rileva l'importo riportato nella casella della tabella di cui sopra, in corrispondenza del rigo "– *IMPORTO TOTALE APPALTO*" e dell'ultima colonna "TOTALE".

5. Gli importi sopraesposti sono al netto del contributo integrativo cassa professionale e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

All'interno dell'importo dei lavori (esclusi gli oneri di sicurezza e manodopera) sono stimate in

via presuntiva dalla Stazione appaltante le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale:

- a) costo del lavoro (inteso come costo del personale o della mano d'opera inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell'utile e delle spese generali): incidenza del **8,576**% sul totale dell'importo lavori come risulta dagli allegati quadro dell'incidenza percentuale della mano d'opera;
- b) incidenza delle spese generali: 15 %;
- c) incidenza dell'utile di impresa: 10 %.

Anche ai fini del combinato disposto dell'articolo 97, comma 5, del Codice dei contratti e dell'articolo 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008, gli importi del costo del lavoro e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente alle lettere a) e b) del precedente comma 5, sono ritenuti congrui.

art. 3. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

- 1. Il contratto è stipulato "A CORPO" ai sensi dell'art. 31 dell'allegato I.7 al Codice dei contratti, pertanto per le parti "A CORPO" l'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, nel caso le quantità realizzate delle opere soggette a misurazione (quale esemplificazione non esaustiva, getti di calcestruzzo, scavi, pavimentazioni, tubazioni di vario genere, cavi elettrici, ecc.) subiscano delle variazioni in più o in meno rispetto alle previsioni del progetto; alcuna successiva verificazione sulle misure o sul valore attribuito alle quantità, fermi restando i limiti di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale da diritto a revisione dei prezzi.
- 2. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, che siano estranee ai lavori a corpo e misura già previsti; per la parte a corpo tali prezzi unitari non hanno alcuna efficacia negoziale se non per la parte a misura e l'importo complessivo dell'appalto resta fisso e invariabile, ai sensi del primo e secondo comma; allo stesso modo per i lavori a corpo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali e nel computo metrico e nel suo sommario del computo metrico, essendo obbligo esclusivo dell'Appaltatore il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione Appaltante e la formulazione del ribasso sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
- 3. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta, mentre per gli oneri per la sicurezza nel cantiere costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi indicato a tale scopo dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali e riportato nell'art. 2 del presente capitolato
- 4. I lavori in economia non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella

contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per quanto riguarda la mano d'opera, i trasporti e i noli, essi sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

- 5. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice.
- 6. L'Appaltatore in sede di gara dovrà:
 - recarsi sui luoghi ove devono eseguirsi i lavori oggetto dell'appalto e prendere conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione del ribasso offerto;
 - verificare ed accertare, anche con l'ausilio di specifiche e mirate indagini, la validità e la fattibilità delle previsioni progettuali e di ciò tenere conto nella formulazione del ribasso;
 - verificare la consistenza e la tipologia degli impianti esistenti e le eventuali problematiche connesse alla loro integrazione con gli impianti di nuova installazione; la verifica dovrà essere particolarmente accurata ed attenta in quanto le opere sono appaltate a corpo.
- 7. Nell'accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati nel presente Capitolato Speciale, l'Appaltatore dichiara:
 - di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visionato i luoghi interessati dai lavori in oggetto e di aver accertato le condizioni di accessibilità, le condizioni dei locali e la tipologia delle strutture, le condizioni degli impianti esistenti, ogni altro elemento utile alla formulazione dell'offerta nonché tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
 - di aver valutato nell'offerta stessa tutte le circostanze ed elementi qualitativi e quantitativi che influiscono sul costo delle opere;
 - di aver giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e l'offerta remunerativa;
 - di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo;
 - di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità, alla tipologia e alla categoria dei lavori in appalto;
 - di aver valutato nella formulazione dell'offerta tutti gli aspetti riguardanti le problematiche inerenti le lavorazioni da svolgersi, la separazione dei materiali, l'avvio a discarica o impianto di riciclaggio di quelli per i quali non è previsto il riutilizzo in cantiere come previsto dal presente progetto definitivo; l'impresa in ogni caso potrà proporre soluzioni alternative compatibili con i requisiti richiesti dai C.A.M. e con quanto previsto dal documento di sostenibilità dell'opera, a parità di costo per la Stazione Appaltante;
 - di aver valutato nella formulazione dell'offerta tutti gli aspetti riguardanti la sicurezza ed i relativi costi, anche alla luce delle disposizioni particolari contenute nel Piano di Sicurezza

- e Coordinamento redatto ai sensi del Titolo IV Capo I del Testo unico sicurezza del lavoro, D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, ed allegato al presente Capitolato.
- 8. Pertanto l'Appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non congruamente valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile. Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per eseguire gli stessi a regola d'arte, secondo tutte le vigenti norme e i migliori sistemi costruttivi.

art. 4. CATEGORIE DEI LAVORI - CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI

1. Ai sensi dell'art. 100 comma 4 del Codice dei contratti e con riferimento al richiamato allegato II.12 al Codice e per OG2 e OS2A allegato II.18 al Codice, si definiscono le categorie di opere e le relative classifiche di qualificazione di seguito indicate:

		TABELLA	A A - OPERA C	OMPLETA		
	DESCRIZIONE	Classifica	Categoria ex all. A D.P.R. 34/2000		Euro	incidenza %
	OPERE A CORPO					
1	OS28 - Impianti termici e di condizionamento	Art. 100	Prevalente	OS28	98.635,34	100 %
		ТС	OTALE COMPLE	SSIVO	98.635,34	100 %
	Di cui ONE	RI PER L'ATT	UAZIONE DEI P SICU	IANI DI REZZA	999,48	
Di cui TOTALE MANODOPERA					8.458,51	
	Di e	cui LAVORI S	OGGETTO A RIE	BASSO	89.177,35	

- 2. Per partecipare alla gara d'appalto e per poter eseguire i lavori, le imprese devono essere qualificate ai sensi dell'art. 100 del Codice dei contratti per l'opera complessiva.
- 3. Le parti di lavoro appartenenti a categorie diverse da quella prevalente sono scorporabili e a scelta dell'Impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato speciale e del DIgs 36/2023, con i limiti e le prescrizioni più avanti riportati.
- 4. Per i lavori di tipo impiantistico vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 in relazione alla specifica tipologia di impianto che essi dovranno realizzare.

5. L'importo dei lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è ripartito, sia in valori assoluti che in percentuale sul totale, nelle seguenti lavorazioni omogenee di cui all'art 100 comma 4 del codice degli appalti che corrispondono alle categorie contabili, riassunte nelle tabelle di seguito:

Num.Ord.	DEGLOVATIONS DELLA MODI	IMPORTI	incid.
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	TOTALE	%
	RIPORTO		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
С	LAVORI A CORPO euro	98′635,34	100,000
C:001	CENTRALE TERMICA euro	94′060,61	95,362
C:001.001	M01.Impianto di riscaldamento euro	94′060,61	95,362
C:001.001.001 C:001.001.013 C:001.001.019 C:001.001.020	1M.01 - APPARECCHIATURE PER LA PRODUZIONE DEL CALORE euro 1M.13 - VALVOLAME euro 1M.19 - RIMOZIONI euro 1M.20 - VARIE euro	84´677,00 8´163,86 837,44 382,31	8,277 0,849
C:002	ALTRE OPERE euro	3′575,25	3,625
C:002.001	M01.Impianto di riscaldamento euro	3′575,25	3,625
C:002.001.010	1M.10 - TERMINALI DI CLIMATIZZAZIONE euro	3′575,25	3,625
C:003	COSTI SICUREZZA euro	999,48	1,013
C:003.002	S01.Oneri della sicurezza ordinari euro	999,48	1,013
C:003.002.021 C:003.002.022 C:003.002.023 C:003.002.024 C:003.002.025	1S.01 - PREMESSE euro 1S.02 - ACCANTIERAMENTO euro 1S.03 - IMPIANTO DI CANTIERE euro 1S.04 - DISPOSITIVO DI SICUREZZA E CARTELLONISTICA euro 1S.05 - RIUNIONI DI COORDINAMENTO euro	0,00 191,72 589,85 28,23 189,68	0,194 0,598 0,029
	TOTALE euro	98′635,34	100,000

art. 5. Omissis

art. 6. DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI

1. Il progetto prevede Riqualificazione della centrale termica a servizio della Scuola Primaria Statale Don Lorenzo Milani - Via Garibaldi angolo Via Dante - 20010 Pogliano Milanese (MI), per mezzo dei seguenti interventi principali (come meglio evidenziati nella relazione generale) suddivisi per corpi di intervento meglio evidenziati negli elaborati grafici:

INTERVENTI MECCANICI

L'intervento si colloca nella zona di pertinenza della Scuola Primaria Statale Don Lorenzo Milani, di proprietà della committenza Comune di Pogliano Milanese, situato in Via Garibaldi angolo Via Dante - 20010 Pogliano Milanese (MI) - IT e consisterà nelle opere di riqualificazione della centrale termica, in particolar modo inerente alla sola sostituzione dei generatori di calore e l'installazione di uno scambiatore di calore.

L'intervento ha lo scopo di garantire i corretti livelli di confort termoigronometrici ambientali all'interno di ogni singola zona dell'edificio, minimizzando quanto più possibile i consumi energetici degli impianti stessi.

- 2. Le previsioni indicate sono rappresentate negli elaborati grafici allegati con riportato lo stato di fatto, il progetto e lo stato comparato con evidenziato quanto oggetto delle modifiche. Negli stessi elaborati sono riportate le superfici utili dei locali, le superfici aeranti e illuminanti. I locali sono previsti con caratteristiche conformi alla tipologia dell'attività a cui sono destinati. L'impiantistica sarà realizzata in conformità alla normativa vigente, mentre finiture e materiali sono previsti con caratteristiche adeguate agli standard richiesti sia in termini prestazionali che di sicurezza.
- 3. L'appalto comprende inoltre qualunque altra opera che sia necessaria per il completamento e la buona riuscita dei lavori in oggetto o che siano prescritti da speciali disposizioni di legge, emanate anche in corso dei lavori, anche se non specificate nei disegni e nel presente Capitolato, sempreché siano tempestivamente comunicate dalla Direzione Lavori. Le opere e gli impianti da eseguire dovranno essere compiuti in ogni loro parte a perfetta regola d'arte e corrispondere a quanto prescritto dalle vigenti norme tecniche e norme di legge.
- 4. Le opere da eseguire, appena descritte sommariamente, sono più precisamente e compiutamente individuate dai disegni di progetto, dalle relazioni tecniche e dagli elementi descrittivi e dalle disposizioni di carattere particolare contenuti nelle descrizioni dell'Elenco Prezzi e dal Capitolato Speciale d'Appalto Parte II; pertanto tali elaborati sono idonei a fornire tutte le caratteristiche e le dimensioni delle opere e degli impianti che formano oggetto dell'appalto ed atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto stesso.
- 5. Nessuna modifica al progetto, anche di lieve entità, potrà venire introdotta dall'Appaltatore. Egli non potrà pretendere particolari compensi per le disposizioni riguardanti la condotta dei

lavori, la precisazione di forme e/o dimensioni ordinate in sede esecutiva dalla Direzione Lavori, nell'interesse dell'opera, oppure per le eventuali parziali sospensioni che, per ragioni tecniche ed organizzative dell'ente appaltante, gli venissero ordinate. L'Appaltatore dichiara di accettare sin d'ora tali disposizioni e le eventuali varianti al progetto, rinunciando ad ogni pretesa di aumento dei prezzi contrattuali o alla richiesta di compensi particolari.

CAPO II DISCIPLINA CONTRATTUALE

art. 7. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, nonché più favorevole all'Amministrazione Appaltante, ad insindacabile giudizio della D.L., osservando il seguente ordine di prevalenza:
- a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- b) contratto di appalto;
- c) norme del buon costruire, quali CEI, UNI, CNR, ISO, CEE;
- d) capitolato speciale di appalto;
- e) gli elaborati del piano generale di sicurezza o il piano di sicurezza e coordinamento di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e del progetto esecutivo costituiti da relazioni, abachi e particolari, tavole grafiche e schemi, secondo il seguente ordine gerarchico d'importanza: di riferimento normativo, ambientale, funzionale, strutturale, e impiantistico; ed inoltre gli elaborati del progetto architettonico prevarranno su quelli del progetto strutturale e questi due su quello degli impianti tecnologici; nell'ambito degli elaborati grafici dello stesso progetto, l'ordine di prevalenza è quello decrescente del rapporto (ad esempio gli elaborati esecutivi in scala 1:50 prevalgono su quelli in scala 1:100, ecc.), ferma restando la prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza di esecuzione, alla statica ed al funzionamento degli impianti;
- f) descrizione contenuta nei prezzi contrattuali.
- 2. L'Appaltatore, per il solo fatto di aver partecipato alla gara è tenuto a conoscere i documenti sopra elencati e il loro ordine gerarchico di importanza, di tutto ciò dovrà tener conto nel formulare l'offerta.
- 3. L'appaltatore dovrà procedere con tutta l'accortezza possibile per prevenire danni od infortuni a persone o cose. Dovrà inoltre mantenere sempre puliti i locali ed evitare di creare eccessivi disagi agli occupanti dello stabile. In particolare, dovrà prestare la massima attenzione per evitare il diffondere di polvere e effettuare lavorazioni eccessivamente rumorose. L'appaltatore dovrà provvedere a tutte le operazioni, compreso lo smontaggio, lo spostamento o rimozione di materiale, arredo attrezzature. L'appaltatore dovrà inoltre eseguire tutti gli interventi provvisori sugli impianti allo scopo di garantirne la funzionalità. Gli impianti e le apparecchiature e le attrezzature dovranno essere conservati salvo diversa indicazione della Direzione dei Lavori nei locali e baraccamenti dell'Impresa per essere poste in opera durante i lavori. In caso di loro danneggiamento o distruzione dovrà essere effettuata la loro riparazione o sostituzione a carico dell'impresa.
- 4. Si precisa che nella stesura dei prezzi si è tenuto conto anche degli oneri aggiuntivi sopradescritti, ivi compresa la particolarità dei lavori che dovranno essere eseguiti garantendo la funzionalità di tutte le operazioni di realizzazione dei lavori, pertanto l'impresa non potrà avanzare ulteriori richieste per manodopera od altro.
- 5. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno

- eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
- 6. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
- 7. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
- 8. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d'appalto.

art. 8. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

- 1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - g) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo; il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
 - h) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - i) il progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati che lo costituiscono;
 - j) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'articolo Art. 3 commi 2 e 3;
 - k) il PSC, nonché le proposte integrative di cui all'articolo 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
 - I) il POS da produrre dopo la redazione del progetto esecutivo e comunque prima dell'inizio dei lavori;
 - m) il Cronoprogramma di cui all'articolo 30 dell'allegato I.7 del codice dei contratti pubblici;
 - n) il fascicolo dell'opera conforme all'art. 91 del D.Lgs. 81/2008;
 - o) le polizze di garanzia indicate nel presente capitolato;
 - p) l'offerta tecnica presentata dall'Operatore Economico.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a. il Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
- b. il D.Lgs. n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
- c. Le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la

Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;

- d. le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.
- e. il D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
- f. il D.P.C.M. 1° marzo 1991 e s.m.i.
- g. il D.M. n. 37/2008 e s.m.i.
- h. legge quadro sull'inquinamento acustico e relativi decreti attuativi
- i. i criteri minimi ambientali di cui al D.M. 23/06/2022
- j. la normativa sulle fonti rinnovabili D.Lgs. n. 199/2021 e relativi allegati
- k. le normative igienico sanitarie ed urbanistiche vigenti nel territorio.
- I. Il D.L. 76/2020 così come convertito dalla L. 120/2020
- m. Le normative antincendio di settore

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'art. 120 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36;
- b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.
- 2. I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco Prezzi unitari, purché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti.
- 3. Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto. Alla Direzione dei Lavori è riservata la facoltà di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.
- 4. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
- 5. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

art. 9. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, dello stato dei luoghi, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e

le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità, tipologia e categoria dei lavori in appalto.

- 2. Fermo restando quanto previsto agli articoli 22 e 23, troveranno applicazione gli articoli dell'allegato II.14 al Codice dei contratti in materia di esecuzione e contabilizzazione dei lavori.
- 3. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

art. 10. MODIFICHE DELL'OPERATORE ECONOMICO ESECUTORE

- 1. In caso di fallimento dell'appaltatore, o altra condizione di cui all'articolo 124, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 124, commi 3, 4, 5 e 6.
- 2. Se l'esecutore è un raggruppamento anche composto da uno o più soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) e f), in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 68 del Codice dei contratti. Se l'esecutore è un raggruppamento anche composto da uno o più soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) e f), ai sensi dell'articolo 68, comma 17 e 18, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

art. 11. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE

- 1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
- 2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
- 3. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione

appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

- 4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
- 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

art. 12. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

- 1. Nell esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
- 2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano l'articolo 114, comma 2 del Codice dei contratti, l'allegato II.14 al Codice dei contratti, gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
- 3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al Regolamento CE n. 305/2011 (CPR) relativo ai prodotti da costruzione.
- 4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture del 17/01/2018 e successive modifiche ed integrazioni

art. 13. CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

- 1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
- 2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
- 3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182 (norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini).

CAPO III TERMINI PER L'ESECUZIONE

art. 14. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

- 1. L'inizio dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 30 (trenta) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore almeno 7 (sette) giorni prima.
- 2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
- 3. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9 del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina, per eventi oggettivamente imprevedibili, situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari; in tal caso il direttore dei lavori provvede in via d urgenza, su autorizzazione del R.U.P., e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
- 4. Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
- 5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.
- 6. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle eventuali singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini

del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.

art. 15. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. I lavori dovranno terminare necessariamente entro il 15 ottobre 2024 garantendo il funzionamento dell'impianto per tale data.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **30 (giorni trenta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La Committenza si riserva la facoltà di modificare il cronoprogramma in base alle esigenze dell'Amministrazione Comunale.

E' prevista inoltre, in caso di richiesta da parte della Stazione Appaltante, consegne parziali in funzione delle esigenze.

Il tutto come da cronoprogramma allegato al progetto.

- 2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto delle ferie contrattuali, delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche; si è inoltre tenuto conto dei tempi occorrenti per l'installazione e la disinstallazione del cantiere.
- 3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da parte di altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di cui all'articolo 55 riferito alla sola parte funzionale delle opere.

art. 16. PROROGHE

- 1. Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 15, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 15.
- 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 30 giorni alla scadenza del termine di cui all'art.15, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
- 3. La richiesta è presentata alla DL, che la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.
- 4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.
- 5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 20 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'art.15, essa ha effetto retroattivo a partire

da tale ultimo termine.

- 6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.
- 7. Al momento della redazione del certificato di ultimazione dei lavori può essere assegnato un termine perentorio, non superiore a 60 giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dal direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione dei lavori e la necessità della redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

art. 17. SOSPENSIONI ORDINATE DALLA DL

- 1. In casi di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la DL d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale, sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera o altre modificazioni contrattuali di cui all'art. 37, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 120 del Codice dei Contratti; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
- 2. Il verbale di sospensione deve contenere:
- a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- b) l'adeguata motivazione a cura della DL;
- c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
- 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 121, comma 7, 122, comma 3, e allegato II.14 art 8 del Codice dei contratti.
- 4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
- 5. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione

- e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore.
- 6. Ai sensi dell'articolo 121, comma 5, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 15, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, I appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
- 7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19.
- 8. In generale trova applicazione I art. 121 e allegato II.14 art 8 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

art. 18. SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP

- 1. Ai sensi dell'art. 121 comma 2, il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.
- 2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare di sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e alla DL.
- 3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
- 4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:
- a. in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- b. per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui all'art. 37.
- 5. In generale trova applicazione I art. 121 e allegato II.14 art 8 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

art. 19. PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Al di fuori di una accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore

rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali come stabilito dell'art. 122, comma 4, del Codice dei contratti.

- 2. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille euro) dell'importo contrattuale.
- 3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione anche in caso di ritardo:
- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell'art.
 13;
- b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall'articolo 13, comma 4;
- c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
- d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- e) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.
- 4. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettera a), è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo di cui all'articolo 20.
- 5. La penale di cui al comma 3, lettera b), lettera c) e lettera e) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 3, lettera d) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
- 6. Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, ove previsto dal progetto esecutivo e dal Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.
- 7. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di cui all'articolo 57 L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 2 e 23 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 22, in materia di risoluzione del contratto.
- 8. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
- 9. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo e saranno imputate

mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

art. 20. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E PIANO DI QUALITÀ

- 1. Nel rispetto dell'articolo 32, comma 9, dell'allegato I.7 al codice dei contratti pubblici entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, e comunque entro e non oltre la data di consegna del progetto esecutivo, I appaltatore predispone e consegna alla D.L. un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla D.L., mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la D.L. si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
- 2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato;
- f) per sospensioni e proroghe lavori.
- 3. Il programma esecutivo predisposto dall'Appaltatore è considerato integrativo del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; i

lavori sono comunque eseguiti nel rispetto di tale cronoprogramma, che può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

art. 21. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

- 1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili:
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
- 2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
- 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 21.

art. 22. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

- 1. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, in modo che l'importo complessivo delle penali, determinate ai sensi del precedente art. 18, superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, si procederà alla risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 122, comma 4, del codice dei contratti.
- 2. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o comunque di singole fasi dei lavori come indicate dall'appaltatore sul programma esecutivo dei lavori, superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 122, comma 4, del Codice dei contratti.
- 3. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.
- 4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
- 5. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
- 6. In generale trova applicazione l art. 122 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

CAPO IV CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI TUTTI I LAVORI OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO SARANNO CONTABILIZZATI "A CORPO"

art. 23. LAVORI A CORPO

- 1. La valutazione delle opere computate a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione della singola opera a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per i lavori a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
- 2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
- 3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali d'esecuzione relative alle singole categorie di lavoro. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
- 4. I sotto-corpi d'opera sono equivalenti alle categorie omogenee come riportate in calce al computo metrico estimativo e all'art. 4 del presente CSA.

art. 24. EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA

- 1. Nell'appalto originario non sono previsti e pertanto contabilizzabili lavori in economia.
- 2. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto è effettuata con le modalità previste dall'articolo 198 del D. lgs 36/2023, come segue:
- a) per quanto riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell'articolo 39;
- b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del lavoro, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
- 3. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.
- 4. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità:
- a) nella misura dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi ai sensi

- dell'articolo 110, comma 3, del Codice dei contratti;
- b) nella misura determinata all'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in presenza di tali analisi.
- c) nella misura di cui all'art. 2, in assenza della verifica e delle analisi di cui alle lettere a) e b).

art. 25. VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÉ D'OPERA

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pie d'opera, benché accettati dal direttore dei lavori.

CAPO V DISCIPLINA ECONOMICA

art. 26. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

- L'anticipazione può essere riconosciuta per un importo non superiore complessivamente al 20% per cento del prezzo (importo contrattuale) come riportato dall'articolo 125, comma 1, del Codice dei Contratti.
- 2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo cronoprogramma dei lavori.
- 3. Tale importo anticipato verrà recuperato progressivamente negli Stati di avanzamento.
- 4. Trova applicazione l'art. 125 comma 1 del Codice dei Contratti.

art. 27. PAGAMENTI IN ACCONTO

- 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 e 24, raggiunge un importo non inferiore al 50% (cinquanta percento) dell'importo dell'appalto, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 12, comma 1 dell'allegato II.14 al codice dei contratti pubblici.
- 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
- a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo;
- b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza;
- c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 11, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale;
- 3. a garanzia del perfetto adempimento dell'obbligo in capo all'appaltatore, della tempestiva presentazione al Direttore dei Lavori di tutte le certificazioni e della documentazione di conformità pertinente ad ogni lavorazione dell'appalto, sarà disposta, sull'importo netto complessivo dei lavori relativamente ad ogni SAL una ritenuta del 5% (cinque per cento) da liquidarsi, nulla ostando, solo dopo il ricevimento della documentazione completa e corretta,

- come indicato agli art. 55, 56 e 57;
- 1. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
- 2. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
- a) la D.L. redige la contabilità ai sensi dell'art. 12 dell'Allegato II.14 del D.lgs 36/2023ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
- b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2.
- 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
- 4. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma
- 5. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 27. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione.

art. 28. PAGAMENTI A SALDO

- 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
- 2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
- 3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo 26, comma 2, al netto dei

- pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di cui all'articolo 54 previa presentazione di regolare fattura fiscale.
- 4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
- 5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 28, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi degli artt. 53 e 117, commi 3 e 8, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
- a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni:
- b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di cui all'articolo 57;
- c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al D.M. 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
- 6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
- 7. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

art. 29. FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI

- 1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ed inoltre:
- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo
 52, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
- b) all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 2;
- c) agli adempimenti di cui all'articolo 48 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
- d) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 70 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- e) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

- f) è onere a carico dell'appaltatore provvedere a redigere e successivamente consegnare alla Direzione Lavori, senza alcun compenso, i disegni necessari alla contabilizzazione delle opere oggetto dell'appalto nonché un disegno d'assieme riguardante l'esatta posizione sia planimetrica che altimetrica di tutte le opere eseguite. Tali disegni dovranno essere consegnati su supporto digitale alla Direzione Lavori. Il tipo di intestazione nonché le modalità di numerazione degli elaborati sarà fornito dalla Direzione Lavori stessa. Tali elaborati grafici, oltre a costituire i disegni di contabilità, dovranno essere consegnati alla stazione appaltante come "as built". Gli elaborati grafici, dovendo costituire il disegno di contabilità da allegare ad ogni stato d'avanzamento, dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori prima della predisposizione della documentazione relativa allo Stato d'avanzamento dei lavori. La mancata consegna di tali elaborati pregiudica l'elaborazione dello Stato d'avanzamento, con conseguente mancanza d'emissione del Certificato di pagamento. Il certificato di pagamento sarà sottoposto alla firma del Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento al fine del pagamento degli importi in esso previsti, nei tempi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di Legge (art 14 del D.P.G.R. 0166/Pres. dd. 05/06/2003).
- 2. Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Codice dei contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del Contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 del Codice dei contratti.

art. 30. RITARDO NEI PAGAMENTI DELLE RATE DI ACCONTO E DELLA RATA DI SALDO

- 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.
- 2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
- 3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
- 4. È facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il

certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

5. 5In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2.

art. 31. MODIFICA DEL CONTRATTO E REVISIONE PREZZI

1. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 60 e 120 del D.Lgs. 36/2023.

art. 32. ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 25, non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

art. 33. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

- 1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120, comma 12, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

CAPO VI GARANZIE E ASSICURAZIONI

art. 34. GARANZIA PROVVISORIA

1. La garanzia provvisoria non è richiesta.

art. 35. GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo all'art.53 comma 4, considerato che trattasi di appalto sotto soglia, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti.

art. 36. RIDUZIONE DELLE GARANZIE

- 1. Ai sensi dall'articolo 106, comma 8 del Codice dei contratti, l'importo della garanzia provvisoria di cui all'articolo 33 è ridotto nelle misure e alle condizioni previste dall'articolo 106, comma 8 del Codice stesso.
- 2. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8 del Codice dei contratti, per la garanzia provvisoria.
- 3. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
- 4. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all'articolo 57 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all'art. 56 per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui all'art. 56. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema tipo 2.3 allegato al D.M. n. D.M.193 /2022.
- 5. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, compresi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- a) prevedere la copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, verificatosi nel corso dell'esecuzione dei lavori per una somma corrispondente all'importo di contratto;
- b) prevedere la copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti per € 250.000,00;
- c) prevedere la copertura dei costi subiti dalla Stazione Appaltante a causa di sinistri che determinino la necessità di demolizione e sgombero per 250.000,00 €
- d) prevedere la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale di € 500.000,00;
- e) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
- 6. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
- 7. Le garanzie di cui ai commi 3, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 68, comma 9, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

CAPO VII DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

art. 37. VARIAZIONE DEI LAVORI

- 1. La variazione dei lavori è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 120 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. 36/2023 e deve essere sempre autorizzata dalla Stazione Appaltate.
- 2. Ai sensi dell'art. 120 comma 1 stabilite le modifiche del contratto che non comportano necessità di nuova procedura di affidamento.
- 3. Ai sensi dell'art. 120 comma 2 e comma 5 sono stabilite le soglie di importi per poter procedere a modifiche del contratto nelle fattispecie di cui al comma 1 e al comma 7 del medesimo articolo del Codice.
- 4. All'art. 120 comma 6 del Codice sono stabiliti i limiti e le specifiche delle modifiche sostanziali.
- 5. All'art. 120 comma 7 del Codice sono stabilite le modifiche non sostanziali al contratto.
- 6. Le modifiche di cui al punto 5 del presente articolo devono trovare copertura nel quadro economico complessivo dell'opera e dovranno comunque essere concordate ed approvate dal RUP secondo quanto previsto all'allegato II.14.

art. 38. VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Trova applicazione la disciplina di cui al Codice dei contratti.

art. 39. PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

- 1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi del progetto esecutivo con la successiva applicazione dell'eventuale sconto applicato dall'impresa in sede di offerta o dall'applicazione diretta della lista lavori e forniture compilata dall'appaltatore per redigere l'offerta in sede di gara.
- 2. Se tra i prezzi dell'elenco prezzi di cui al comma 1 non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:
- a) dal prezziario di cui al successivo comma 3 (con la successiva applicazione dell'eventuale sconto applicato dall'impresa in sede di offerta), oppure, se non reperibili,
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
- 3. Sono considerati prezzari ufficiali i seguenti:

REGIONE LOMBARDIA 2024

DEI IMPIANTI TECNOLOGICI I SEMESTRE 2024

4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi

nella contabilità dei lavori.

CAPO VIII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

art. 40. ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

- 1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
- a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
- d) il DURC, ai sensi dell'articolo 29, comma 1 lett a;
- e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
- 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al CSE il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:
- a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'articolo 42, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 43;
- b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'art. 44.
- 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
- a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
- b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 68 del Codice

dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

- d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
- e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 65, commi 2, lettera f), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
- f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
- 4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 44, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
- 5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

art. 41. NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA IN CANTIERE

- 1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- - e XLI, allo stesso decreto;
- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
- 2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
- 3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano

- eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
- 4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 40, commi 1, 2, oppure agli articoli 42, 43, 44 o 45.

art. 42. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)

- 1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
- 2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
- a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
- b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 43.
- 3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all'articolo 15 e nelle more degli stessi adempimenti:
- a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare, non decorre il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 14, dandone atto nel verbale di consegna;
- b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede alla sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi degli art.17 e 18.
- 4. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell'articolo 68, commi 17 o 18 del Codice dei contratti) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:
- a) ad adeguare il PSC, se necessario;
- b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

art. 43. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

- 1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:
- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi

di vigilanza.

- 2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
- 3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
- a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
- b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
- 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

art. 44. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

- 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i. e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
- 2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
- 3. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 47, del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 41.
- 4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i..
- 5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle

singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 43.

art. 45. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

- 1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
- 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
- 3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
- 4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
- 5. Ai sensi dell'articolo 119, comma 15 del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

CAPO IX DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

art. 46. SUBAPPALTO

- 1. L'Impresa appaltatrice è tenuta a eseguire in proprio le opere e i lavori compresi nel contratto.
- 2. Sono ammessi il subappalto e l'affidamento in cottimo nei limiti e secondo le modalità previsti dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.
- 3. A norma dell'art. 119, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, l'affidamento in subappalto o cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) che l'Impresa appaltatrice abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- e) che l'Impresa appaltatrice provveda al deposito del contratto di subappalto stipulato sotto la condizione sospensiva del rilascio dell'autorizzazione presso la Stazione appaltante contestualmente alla presentazione dell'istanza e comunque almeno 20 giorni (venti) prima della data di effettivo inizio delle relative lavorazioni;
- f) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta le certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti e specificati nel successivo punto 5, nonché una dichiarazione resa dall'Impresa subappaltatrice (nelle forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 445/00 e s.m.) attestante l'inesistenza delle cause di esclusione dalle pubbliche gare e degli ulteriori requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV capo II del nuovo codice degli appalti D.Lgs. 36/2023;
- g) che il soggetto affidatario del subappalto o cottimo sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle Imprese salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, sia sufficiente, per eseguire i lavori pubblici, l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato;
- h) che non sussista nei confronti dell'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della L. 31/05/65, n. 575 e s.m.i. Per la verifica di tale requisito, l'Impresa appaltatrice dovrà allegare all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto la documentazione riferita al subappaltatore o cottimista prevista dal D.P.R. 03/06/98, n. 252 e s.m.i.;
- i) che al momento del deposito del contratto di subappalto l'Impresa appaltatrice (o ciascuna delle Imprese raggruppate nel caso in cui appaltatrice sia un'Associazione temporanea di Imprese) abbia provveduto a depositare una dichiarazione attestante l'esistenza o meno di eventuali forme di controllo e collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con

l'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo;

- j) che al momento del deposito del contratto di subappalto l'Impresa appaltatrice abbia provveduto a depositare una dichiarazione resa dall'Impresa subappaltatrice dalla quale risultino, come previsto dall'art. 1 del D.P.C.M. 11/05/91, la composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del Libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Tale dichiarazione deve essere resa solo nel caso in cui l'Impresa subappaltatrice sia costituita in forma di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità Limitata, di Società Cooperativa per Azioni o a Responsabilità Limitata; nel caso di Consorzio, i dati sopraindicati dovranno essere comunicati con riferimento alle singole Società consorziate che partecipano all'esecuzione dei lavori;
- k) che contestualmente all'istanza l'Impresa appaltatrice depositi la dichiarazione resa dal Legale rappresentante dell'Impresa subappaltatrice di non aver assunto funzione di progettista nei riguardi dei lavori oggetto di appalto, né svolto attività di studio o consulenza in ordine ai medesimi lavori e di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile con i progettisti medesimi.
- 4. A norma del Codice degli appalti D.Lgs. 36/2023, la Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione decorsi trenta (30) giorni dalla presentazione della relativa istanza completa di tutta la documentazione prescritta. Si precisa che a norma dell'art. 119 comma 2, D. Lgs. 36/2023 gli appalti di lavori di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a €. 100.000,00 qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell'importo del contratto, non costituiscono subappalto.
- 5. Si precisa sin d'ora che l'Amministrazione non rilascia l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui l'Impresa subappaltatrice non dimostri che nei suoi confronti non ricorrono cause di esclusione dalle pubbliche gare e di essere in possesso degli ulteriori requisiti di ordine generale di cui al Codice degli appalti D.Lgs. 36/2023, nonché nel caso in cui l'Impresa subappaltatrice non sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori oggetto del subappalto.
- 6. L'affidamento in subappalto o in cottimo di parte dei lavori non esonera in alcun modo l'Impresa appaltatrice dagli obblighi assunti in base ai documenti che fanno parte del contratto, essendo essa l'unica e la sola responsabile verso l'Amministrazione della buona esecuzione dei lavori.
- 7. L'Impresa appaltatrice dovrà garantire che le Imprese subappaltatrici o cottimiste si impegnino a osservare le condizioni del Capitolato Speciale d'appalto.
- 8. Per quanto non previsto dalle citate disposizioni, si applica la normativa statale vigente in materia di subappalto.
- 9. L'Impresa che ha affidato parte dei lavori in subappalto o in cottimo è tenuta al rispetto delle Codice degli appalti D.Lgs. 36/2023 in materia di trasmissione di documentazione

- all'Amministrazione e di indicazioni sul cartello esposto all'esterno del cantiere.
- 10. È fatto obbligo all'Impresa appaltatrice di trasmettere all'Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'Impresa appaltatrice medesima, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall'Impresa stessa via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
- 11. In mancanza di tali adempimenti, si procederà secondo quanto esposto:
- a) il subappaltatore potrà informare la Stazione appaltante depositando copia delle fatture inevase. Il committente ne darà immediatamente notizia all'appaltatore dando un termine di 15 giorni per le eventuali controdeduzioni, ovvero per il deposito delle fatture quietanzate; in tale periodo resterà comunque sospeso il pagamento dello stato d'avanzamento lavori successivo;
- b) nel caso in cui l'appaltatore non depositi le fatture quietanzate ovvero non formuli alcuna osservazione, la Stazione appaltante provvederà alla sospensione dello o degli stati avanzamento lavori successivo o successivi per l'importo non quietanzato;
- c) nel caso in cui l'appaltatore contesti motivatamente quanto asserito dal subappaltatore, la Stazione appaltante incaricherà il direttore lavori di accertare che l'opera o parte dell'opera in carico al subappaltatore sia stata eseguita secondo i patti contrattuali in essere tra committente e appaltatore;
- d) nel caso in cui il direttore dei lavori dichiari che l'opera o parte dell'opera allo stato di fatto è stata eseguita secondo i patti contrattuali, la Stazione appaltante procederà comunque alla sospensione dello o degli stati di avanzamento lavori successivo o successivi per l'importo non quietanzato;
- e) in ogni caso, rimane impregiudicata la responsabilità dell'appaltatore nei confronti della Stazione appaltante per vizi e difformità che dovessero riscontrarsi nelle opere assoggettate all'accertamento di cui al punto 3.
- 13. Le disposizioni relative al subappalto si applicano anche a qualsiasi contratto avente a oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000,00 € e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. Si precisa che, per "attività ovunque espletate" si intendono quelle poste in essere all'interno del cantiere cui si riferisce il presente Capitolato.
- 14. L'Impresa appaltatrice ha l'obbligo di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
- 15. Nel caso di varianti in corso d'opera, l'eventuale subappalto di lavori di variante è subordinato alla presentazione da parte dell'appaltatore di una nuova dichiarazione di subappalto all'atto del relativo affidamento, fermo restando il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, così come sopra descritti.
- 16. Per quanto riguarda le opere specialistiche OS, le stesse possono essere subappaltate purché le ditte siano in possesso dei requisiti.

art. 47. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

- Ai sensi dell'articolo 119, comma 6, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276..
- 2. La D.L. e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
- 3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
- 4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 46, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano I impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se I incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno quindici giorni feriali antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
- 5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica l'articolo 51, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.
- 6. Ai sensi dell'articolo 119, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 45del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

art. 48. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

- 1. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art.119, comma 11, del Codice dei contratti, corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni quando ricorra una delle seguenti fattispecie:
- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

- 2. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori eseguiti dagli stessi; l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
- 3. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore;
- b) all'acquisizione delle dichiarazioni relative al subappaltatore;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
- 4. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.
- 5. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

CAPO X CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

art. 49. ACCORDO BONARIO

- 2. Ai sensi dell'articolo 210, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5 % (cinque per cento) e il 15 % (quindici per cento) di quest'ultimo, al fine del raggiungimento dell'accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell'art. 210 del Codice dei contratti
- 3. Come previsto dall'art. 210 comma 2 del Codice dei Contratti, il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei contratti.
- 4. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al RUP delle riserve di cui al comma 1 dell'articolo 210 del Codice, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
- 5. Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di importo di cui al comma 1 dell'articolo 210 del Codice dei contratti.
- 6. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e l'appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con dall'allegato V.1. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 3.
- 7. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che è trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso ed è redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo, possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
- 8. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le rise

- ve non risolte al momento dell'approvazione del certificato di cui all'articolo 57.
- 9. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
- 10. Ai sensi dell'articolo 212 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale. Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100.000 euro, ovvero a 200.000 euro in caso di lavori pubblici, è acquisito, qualora si tratti di amministrazioni centrali, il parere dell'Avvocatura dello Stato oppure, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali, di un legale interno alla struttura o, in mancanza di legale interno, del funzionario più elevato in grado competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.
- 11. La transazione a forma scritta a pena nullità.
- 12. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

art. 50. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 49 e l'appaltatore confermi le riserve, è esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall' esecuzione del contratto è devoluta esclusivamente al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.
- 2. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
- 3. Nel caso di controversie si costituisce il collegio consultivo tecnico cosi come disciplinato dagli artt 215, 216, 217, 218 e allegato V del D.Lgs 36/2023

art. 51. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

- 2. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulati o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle

- dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
- 3. Ai sensi degli articoli 11, comma 6, e 119, comma 8, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale.
- 4. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
- 5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i., nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
- 6. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
- 7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

art. 52. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)

- 1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui all'articolo 56, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
- 2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per quadunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall'appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.
- 3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all'articolo 56.
- 4. Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
- a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
- b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 26 e 27 del presente Capitolato Speciale;
- c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
- d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 26 e 27 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
- 5. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

art. 53. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per i casi di risoluzione del contratto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 Codice dei contratti.

CAPO XI DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

art. 54. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

- Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore la D.L. redige, entro 10 giorni
 dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di
 ultimazione dei lavori la DL procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere
 eseguite.
- 2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 18, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
- 3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di cui all'articolo 57 da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo 57 stesso.
- 4. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario, se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
- 5. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 27; in particolare la predetta riserva riguarda le dichiarazioni di conformità degli impianti e tutta la documentazione riguardante direttamente o indirettamente la prevenzione incendi e le relative pratiche con i Vigili del Fuoco.

art. 55. DOCUMENTAZIONE DI FINE LAVORI

elaborati "as built"

1. Gli elaborati "as built", dovranno essere presentati su supporto informatico ".DWG" e ".PDF" oltre a una (1) copia cartacea, in particolare saranno considerati documenti integranti e propedeutici le relazioni fotografiche inerenti alle opere interrate o nascoste a soffitto come ad esempio (indicativo e non esaustivo) fognature, sottoservizi, allacciamenti impiantistici a controsoffitto, intercettazioni etc. La completezza documentale della documentazione "as built" è meglio specificata nei capitolati tecnici, nelle normative specifiche della disciplina progettuale a cui si riferiscono, nei regolamenti edilizi nel caso in cui copia debba essere

allegata per ottenere l'agibilità degli edifici. Si chiarisce che gli elaborati "as built" riguardano tutte le discipline progettuali e quindi strutture, edilizia, impiantistica etc.

Certificazioni di conformità degli impianti (Decreto N. 37 del 22 gennaio 2008) - Ex L. 46/90

- 2. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato al Decreto N. 37 stesso, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto dell'impianto.
- 3. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.
- 4. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione deve essere espressamente indicata la compatibilità à tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.
- 5. Secondo il Decreto N. 37 del 22 gennaio 2008, certificazione di conformità deve essere prodotto per tutti gli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
- 6. Tali impianti sono classificati come segue:
- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) impianti di protezione antincendio.


Altre documentazioni

- 7. Tra le altre documentazioni sono ricomprese tutte le certificazioni o tutti gli elaborati richiamati nella modulistica per la richiesta di agibilità, la richiesta di C.P.I. o tutte le richieste atto ad ottenere l'utilizzabilità dell'opera presso gli enti preposti secondo quanto previsto dalla Legge.
- 8. Per quanto inerente il Conto Termico, l'Appaltatore, dovrà integrare la documentazione

- fotografica di tutti i materiali utilizzati nella realizzazione dell'opera, accompagnata da relativa scheda tecnica.
- 9. Tutte le schede dei materiali specificamente richiamati per il rispetto dei requisiti C.A.M. e utilizzati nell'appalto o eventuali materiali in sostituzione approvati dalla D.L..
 - Tutta la documentazione sotto riportata deve essere trasmessa tempestivamente alla Stazione Appaltante ed al Direttore Lavori, in modo particolare tutte le certificazioni dei prodotti con caratteristiche di resistenza al fuoco devono essere consegnata contestualmente alla fine della loro installazione.

art. 56. APPROVAZIONE DEI MATERIALI

- 1. È fatto obbligo all'appaltatore redigere il cronoprogramma di esecuzione dell'opera tenendo nella dovuta considerazione che l'inizio delle provviste e forniture può avvenire solo a valle del l'approvazione del "progetto costruttivo" e/o "scheda dei materiali" dei magisteri di principale importanza dal punto di vista della funzionalità della estetica o della tecnologica.
- 2. La scheda materiali dovrà riportare le seguenti documentazioni di cui si allega modulo:



- 3. Per approvazione si intende esplicitamente:
- approvazione da parte del Direttore dei Lavori;

- visto (non approvazione) da parte dell'alta sorveglianza o R.U.P.;
- 4. La verifica di completezza documentale prima e rispondenza ai requisiti del C.S.A. poi per una "scheda materiali", o per un "progetto costruttivo" o per una "campionatura" può avvenire entro il termine massimo di giorni 25 (diconsi venticinque) naturali e consecutivi. L'esito dei campionamenti verrà comunque trascritto in idonei verbali in contraddittorio che saranno sottoscritti dall'appaltatore e dal Direttore dei Lavori. L'esito negativo delle verifiche condotte nelle "schede materiali" o del "progetto costruttivo" o dei "campionamenti" comporterà l'obbligo, in capo all'appaltatore, di provvedere a ripresentare dette schede o riformulare il campionamento entro i successivi 10 giorni naturali e consecutivi fintanto da ottenere l'assenso del Direttore dei Lavori venendo poi reiterate le tempistiche dettate nelle suddette fasi. Si precisa che i "progetti costruttivi" e le "schede materiali" non saranno esaminati se non saranno completi ed esaurienti in ogni loro parte.
- 5. Eventuali ritardi nell'approvvigionamento dei materiali a causa di mancata approvazione delle schede tecniche saranno ascrivibili a inadempimento dell'appaltatore con le relative conseguenze contrattuali;

art. 57. TERMINI PER IL COLLAUDO O PER ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE

- 1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.
- 2. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 116 e allegato II.14 del codice dei contratti pubblici.
- 3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
- 4. Ai sensi dell'articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame I operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato di cui all'articolo 57, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui all'articolo 57 per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 210, comma 5, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all'appaltatore.
- 5. Fino all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo procedimento per l'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.

- 6. Qualora la Stazione Appaltante non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Trova applicazione I art. 237 del Regolamento.
- 7. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro **tre mesi** dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.
- 8. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

art. 58. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

- 1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all'articolo 57, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'articolo 54, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.
- 2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
- 3. L'appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
- 4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
- 5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'articolo 54, comma 3.

CAPO XIINORME FINALI

art. 59. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

- 1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, e al Regolamento generale presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
- a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dalla DL in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
- d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti compresi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte subappaltartici o sub affidatarie e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera, assistenze murarie (tracciamento, fori su muratura da eseguirsi

tramite carotatrice, demolitore, taglio con sega diamantata, chiusura delle tracce) ed ogni altra onere da attuare per la corretta installazione; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

- h) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera, assistenze murarie (tracciamento, fori su muratura da eseguirsi tramite carotatrice, demolitore, taglio con sega diamantata, chiusura delle tracce con idonei materiali compreso prodotti REI) ed ogni altra onere da attuare per la corretta installazione; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- i) la dotazione degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori, per il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego, dei materiali e dei manufatti compresi dal presente appalto approvvigionati o materiali di demolizione da trasportare a rifiuto;
- j) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- k) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- I) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- m) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- n) i sondaggi propedeutici alla verifica della stratigrafia del terreno in funzione di opere strutturali

- da eseguire, i sondaggi dello stato di fatto delle fondazioni dell'edificio esistente qualora siano previste opere fondazionali di consolidamento o interventi a quota delle fondazioni;
- o) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- p) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
- q) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- r) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- s) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- t) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- u) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- v) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
- w) il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;
- x) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- y) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
- z) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;

- aa) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista di sicurezza;
- bb) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate; l'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
- cc) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
- dd) esecuzione delle prove relative alla presenza di gas radon sia prima dei lavori che ad esecuzione avvenuta del vuoto sanitario al piano seminterrato;
- ee) Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità;
- ff) Tutte le analisi di laboratorio previste dalla normativa terre rocce da scavo e relativa documentazione;
- gg) Verifica e controlli prima dei lavori delle linee interferenti interrate, con controllo quote diametri e posizionamenti, inoltre eventuali ripristini secondo le normative vigenti in modo da rendere funzionale la struttura;
- hh) Redazione e consegna di tutta la documentazione e degli elaborati previsti a norma di legge inerenti il D.R. 119 del 14/01/2009 art. 6 a firma di un tecnico abilitato, così come sono a carico della ditta appaltatrice i calcoli relativi alla linea vita firmati da tecnico;
- ii) Compilazione ed assistenza alla Stazione Appaltante per la redazione della rendicontazione finale dei contributi di finanziamento, in modo particolare controllo e compilazione della relativa fatturazione come dai modelli eventualmente riportati nei bandi.
- jj) Gli oneri derivanti dal coordinamento necessarie per il completamento dell'opera ovvero:
- kk) Oneri derivanti dallo sfasamento temporale e spaziale delle proprie lavorazioni resosi necessari per il coordinamento delle lavorazioni secondo le prescrizioni del CSE.
- II) Tutti gli oneri derivanti da interferenze che potrebbero apportare una variazione del cronoprogramma previsto anche prevedendo la sospensione parziale delle lavorazioni in determinate zone del cantiere, necessaria al coordinamento tra le diverse imprese e/o lavorazioni interferenti.
- mm) Redazione di documentazione fotografica della corretta posa dei materiali previsti in progetto in modo particolare degli isolamenti, serramenti esterni ecc., compreso l'allegata scheda tecnica del materiale utilizzato ed ogni altro onere che si rendesse necessario per la redazione della pratica Conto Termico, quest'ultima a carico della Stazione Appaltante.
- nn) Tutte le opere provvisionali al fine di proteggere tutti i manufatti da mantenere così come previsto dal progetto, in modo particolare:

- a. Protezione dei pavimenti, soglie e davanzali da mantenere;
- b. Protezione delle ringhiere di scale e parapetti da mantenere;
- c. Protezione serramenti e murature;
- d. Protezione di lattonerie e pluviali.
- oo) Revisione dei calcoli illuminotecnici, acustici, di trasmittanza termica sulla base dei prodotti effettivamente impiegati in opera al fine di restituire soluzioni e applicazioni conformi alle norme di settore vigenti;
- pp) Ogni onere in relazione all'adeguamento del layout di cantiere e relativo PSC anche in relazione alla gestione delle baracche di cantiere, del deposito materiale, dei depositi per i rifiuti delle aree di movimentazione e in generale ogni attività programmatoria ed operativa in relazione alle possibili interferenze con i lavori di infrastrutturazione del Porto Vecchio (lotto 2) eventualmente in appalto da parte del Comune di Pogliano Milanese; l'Impresa offerente in sede di gara deve tener conto delle problematiche di dette interferenze nella formulazione dell'offerta;
- 2. L'appaltatore è obbligato a fornire tutti i mezzi di prova e le certificazioni di prodotto richieste dal progetto;
- 3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale;
- 4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile determinata secondo le modalità del presente capitolato;
- 5. L'appaltatore è altresì obbligato:
- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
- b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
- c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.
- 6. Ogni onere e provvista accessori necessari alle lavorazioni, la separazione dei materiali, l'avvio a discarica o impianto di riciclaggio di quelli per i quali non è previsto il riutilizzo in cantiere, lo stoccaggio dei materiali inerti in area situata nel sito di produzione, il loro reimpiego in cantiere

compresi i trasporti e le movimentazioni come previsto dal presente progetto esecutivo; l'impresa in ogni caso potrà proporre soluzioni alternative compatibili con i requisiti richiesti dai C.A.M. e con quanto previsto dal documento di sostenibilità dell'opera, a parità di costo per la Stazione Appaltante.

art. 60. CRITERI AMBIENTALI MINIMI (D.M. 30 giugno 2022 e s.m.i.) - REQUISITI MINIMI GARANTITI DALL'APPALTATORE

- L'appaltatore dovrà garantire e verificare che i materiali utilizzati alla realizzazione dell'opera rispondono ai criteri come disposto dal D.M. 23 giugno 2022 e successive modifiche ed integrazione, tramite idonea documentazione tecnica che ne dimostri il rispetto di quanto prescritto nell'allegato che dovrà essere presentata al Direttore dei Lavori ed alla stazione appaltante assieme alla scheda materiale.
- 2. Eventuali prove di laboratorio, analisi al fine della verifica dei requisiti minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022 e s.m.i. sono a carico dell'Appaltatore.
- 3. Premesso quanto evidenziato dalla specifica relazione CAM di progetto, alla quale si rimanda nello specifico per il rispetto in sede di esecuzione dell'appalto di tutte le indicazioni in essa contenute, in generale nell'esecuzione dei magisteri dovrà essere garantito il rispetto dei seguenti criteri:
- a) Specifiche tecniche dell'edificio:
- emissioni dei materiali.
- b) Specifiche tecniche dei componenti edilizi:
- disassemblabilità;
- materia recuperata o riciclata;
- sostanze dannose per l'ozono;
- sostanze ad alto potenziale di riscaldamento globale;
- sostanze pericolose.
- c) <u>Criteri specifici per i componenti:</u>
- calcestruzzi confezionati in cantiere, preconfezionati e prefabbricati;
- laterizi in genere;
- sostenibilità e legalità del legno;
- ghisa, ferro, acciaio;
- componenti in materie plastiche;
- tramezzature e controsoffitti;
- isolamenti termici ed acustici;
- pavimenti e rivestimenti;
- pitture e vernici;
- impianto idrico sanitari;
- d) Specifiche tecniche di cantiere:
- demolizioni e rimozione dei materiali;

- materiali usati in cantiere;
- prestazioni ambientali;
- personale di cantiere;
- scavi e rinterri.

art. 61. CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI

- 1. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.
- 2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
- 3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, l'appaltatore è tenuto a:
- a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
- b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
- d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informa- zioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
- e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
- 4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 3 la Stazione appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
- 5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di

ritardo.

art. 62. REQUISITI PER OPERATORI ECONOMICI

- 1. Ai sensi dell'art. 47 DL n. 77/2021, conv. In Legge n. 108/2021, gli operatori economici sono tenuti a:
 - rispetto degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità ai sensi della legge n. 68/99, e

art. 63. DIFESA AMBIENTALE

- 1. L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.
- 2. In particolare, nell'esecuzione delle opere, deve provvedere a:
- evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
- segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o di materiali contaminati.

art. 64. PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

- 1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante, ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione appaltante.
- 2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni e/o dalle demolizioni sono ceduti all'appaltatore che per tale cessione non dovrà corrispondere né pretendere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali, la loro movimentazione e trasporto, compreso il costo di smaltimento in discarica, è già stato tenuto in considerazione nella determinazione del corrispettivo contrattuale previsto per gli scavi. L'Appaltatore inoltre provvederà a proprie spese a trasportare a discarica autorizzata o comunque ad allontanare dal cantiere i materiali per i quali non è previsto il recupero, compresi quelli da considerare come rifiuti speciali, tossici o nocivi; l'allontanamento dei rifiuti dovrà essere effettuato nel pieno rispetto della pertinente legislazione in vigore al momento e sotto la completa responsabilità dell'Appaltatore.
- 3. Per alcuni tipi di materiale o di impianto o di apparecchiatura di cui è prevista la rimozione la Stazione Appaltante si riserva di indicare il magazzino comunale o altro sito in ambito comunale quale luogo dove trasportarli e scaricarli in alternativa alla discarica, per un eventuale recupero e riutilizzo; per tali materiali o impianti o apparecchiature l'Appaltatore è tenuto ad effettuare lo smontaggio e l'accantonamento con la necessaria cura allo scopo di preservarne l'integrità.
- 4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore

- scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
- 5. È fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 64.

art. 65. UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI

- 1. Il progetto prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.
- 2. E' previsto il riutilizzo in loco al fine di rinterri e ritombamenti, di materiale proveniente dalla lavorazioni (scavi). L'impresa in ogni caso può proporre soluzioni alternative compatibili con i requisiti richiesti dai C.A.M. a parità di costo per la Stazione Appaltante.
- 3. L'aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

art. 66. TERRE E ROCCE DI SCAVO

- 1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
- 2. È altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
- a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;
- b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.
- 3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

art. 67. CUSTODIA DEL CANTIERE

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

art. 68. CARTELLO DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero UNO esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 350 di base e 230 di altezza come disposto dal DGR nr. 341 del 22 marzo 2017 allegato I, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, e tutte le indicazioni obbligatoriamente previste dalle leggi vigenti (e in particolare dal D.Lgs. n. 81/2008, come integrato e modificato dal D.Lgs. n.

- 106/2009), nonché, se del caso, le indicazioni di cui all art. 12 del D.M. 22-01-2008 n. 37, curandone i necessari aggiornamenti periodici in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni riportate sul cartello.
- 2. Nel cartello di cantiere devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, del Direttore dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 119, comma 13, del D.Lgs. 36/2023 devono essere indicati anche i nominativi delle eventuali imprese subappaltatrici. Per la tipologia del cartello si rimanda alle tavole del PSC, facente parte del progetto esecutivo o a specifiche indicazioni della Stazione Appaltante.
- 3. Il cartello di cantiere deve contenere i loghi istituzionali del Comune di Pogliano Milanese, della regione Lombardia e di eventuali enti finanziatori.

EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

- 1. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).
- 2. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
- 3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

art. 69. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 30, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 30, comma 4.
- 2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
- a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei subfornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese

- generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
- 3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a
 - 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
- 4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.
- 5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 54.
- 6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura, ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- 7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

art. 70. DISCIPLINA ANTIMAFIA

- 1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia di antimafia; a tale fine devono essere assolti tutti gli adempimenti previsti dal citato D.Lgs.
- 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
- 3. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all'art. 87 del D. Lgs. n. 159/2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli artt. 96 e 97 del citato D.Lgs.
- 4. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa

documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.

art. 71. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

- 1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 18, comma 5, del Codice dei contratti:
- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto nonché le eventuali spese di pubblicazione.
- 2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- 3. Inoltre, sono, a carico dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 85, comma 4, del D. lgs. 36/2023 e dell'art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 02 dicembre 2016, i rimborsi delle spese di pubblicazione obbligatoria, sostenute dal Comune di Pogliano Milanese per la pubblicità della procedura di gara.
- 4. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
- 5. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le
- 6. commissioni, tariffe o altro onere determinato negli atti di gara per l'uso della piattaforma telematica nella gestione del procedimento di aggiudicazione.
- 7. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

art. 72. TITOLO SECONDO - PARTE TECNICA

<u>PER GLI IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI RIFERIRSI ALLE SPECIFICHE CONTENUTE NELLA RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO E NEI CAPITOLATI TECNICI DEDICATI</u>

PREMESSA PER IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI

Per quanto attiene gli impianti l'impresa al termine dei lavori dovrà fornire i sequenti documenti.

Certificazioni e Dichiarazioni Di Conformità

Alla fine delle opere, la ditta Appaltatrice dei lavori dovrà rilasciare **TUTTE** le documentazioni previste dalle vigenti normative.

Rimane inteso che la ditta Appaltatrice dovrà comunque rilasciare tutte le dichiarazioni che la D.L. (Direzione Lavori) riterrà occorrenti per il completamento della documentazione di garanzia.

Al termine dei lavori, per gli impianti elettrici, oltre alle verifiche relative alla consegna degli impianti, dovranno essere effettuate tutte le misure, le prove, gli esami a vista e di calcoli previsti dalla Norme.

Per entrambi gli impianti, l'esito delle verifiche dovrà esser incluso nella dichiarazione di conformità come allegato facoltativo. La dichiarazione di conformità dovrà essere conforme al Decreto n° 37 del 22 gennaio 2008 (GU n. 61 del 12-3-2008) e dovranno essere attuate tutte le richieste di detto decreto.

Elenco delle certificazioni e dichiarazioni da produrre

- Dichiarazione di conformità alla regola dell'arte redatta secondo Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici (G.U. n. 61 del 12 marzo 2008)
- Tavole AS-Built dell'impianto come eseguito sia in formato cartaceo che elettronico. Le planimetrie dovranno riportare oltre al posizionamento delle apparecchiature, anche il percorso dei cavi/tubazioni.
- Elenco dei materiali utilizzati
- Certificati e schede tecniche relativi a tutti gli apparecchi installati;
- Certificati occorrenti per la richiesta del Certificato Prevenzione Incendi.
- Eventuali dichiarazioni e/o certificazioni richieste dal C. oppure dalla D.L. durante i lavori.
- Manuali d'impianto e di funzionamento.

PER QUANTO NON ESPESSO SI RIMANDA AL CAPITOLATO TECNICO RILEGATO A PARTE.